


Bird & Bird

La riforma sulla tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione europea

Il Parlamento europeo ha adottato il nuovo
Regolamento

29 aprile 2024



La riforma sulla tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione europea

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo Regolamento

In data 23 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1143 **relativo alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (di seguito il “Regolamento”)**.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione applicandosi a decorre dal 13 maggio 2024.

La proposta legislativa era stata avanzata il 31 marzo 2022 dalla Commissione europea, in concomitanza con [la proposta di Regolamento per la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali](#).

Con la riforma il legislatore europeo si propone di rafforzare e ampliare la protezione delle indicazioni geografiche adottando un testo unico che detterà **una disciplina comune e uniforme per tutte le indicazioni geografiche in campo agro-alimentare**.

In particolare, a seguito dell'introduzione della nuova normativa, il Regolamento (UE) 1151/2012¹ in relazione ai prodotti agricoli e alimentari è interamente abrogato, mentre il Regolamento (UE) 1308/2013² e il Regolamento (UE) 787/2019³, che tutelano rispettivamente le indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose, sono oggetto di modifica.

1 Background

Il 20 dicembre 2021 la Commissione europea aveva pubblicato uno studio da cui è emerso che il quadro normativo delle indicazioni geografiche esistente era efficiente e gli obiettivi di tutela erano stati raggiunti a livello generale con buoni risultati.

Tuttavia, sono stati al contempo individuati dei limiti nel sistema, quali una scarsa conoscenza e comprensione delle indicazioni geografiche da parte dei consumatori in alcuni Stati membri, una limitata applicazione delle norme e una carenza nel sistema dei controlli. È stato inoltre evidenziato che la sostenibilità ambientale e il benessere degli animali potrebbero essere ulteriormente integrati.

¹ “Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.

² “Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”.

³ “Regolamento (UE) n. 787/2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008”.

Le autorità europee, alla luce delle consultazioni pubbliche e restando in ascolto delle esigenze degli *stakeholders* del settore, hanno pertanto ritenuto che **un rinnovo dell'attuale sistema normativo avrà impatti positivi sull'economia dell'Unione e degli Stati membri** (ad esempio, maggiori fatturati dei produttori, meno contraffazione, più incentivi a registrare le indicazioni geografiche, effetti positivi in termini di occupazione e turismo enogastronomico, etc.)

2 I pilastri della riforma

Il nuovo Regolamento introduce una serie di importanti innovazioni nel sistema delle indicazioni geografiche agroalimentari, che si possono riassumere nei seguenti pilastri, intorno ai quali si è già acceso il dibattito dei protagonisti del settore.

Procedura di registrazione

Il Capo 2 del Regolamento è dedicato alla procedura di registrazione delle indicazioni geografiche che diventa unica e più semplificata per i richiedenti aventi sede in uno Stato membro dell'Unione o in un Paese terzo.

La procedura consiste in due fasi: una fase nazionale di valutazione della richiesta di registrazione ed eventuale opposizione alla stessa a livello locale e in una fase a livello di Unione di cui resta esclusiva responsabile la Commissione europea.

i Fase nazionale

La domanda di registrazione può essere presentata all'autorità nazionale competente esclusivamente da un **“gruppo di produttori richiedente”**, ossia *“un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituito da produttori del medesimo prodotto”* (che, ad alcune determinate condizioni, può identificarsi anche con un singolo produttore), eventualmente con l'assistenza di enti pubblici o altre parti interessate.

Alla domanda di tutela dovranno allegarsi il Disciplinare, il Documento Unico e tutta l'ulteriore documentazione richiesta dal Regolamento (ad esempio, eventuali limiti circa l'uso e la protezione dell'IG, i riferimenti e i recapiti del gruppo di produttori, delle autorità competenti e degli organismi di vigilanza, etc.).

Ogni Stato membro adotterà sempre **una procedura nazionale di opposizione**, in cui dovrà garantire quantomeno la pubblicazione degli estremi della domanda a seguito dell'esame della stessa e la concessione di **un periodo di almeno un mese** dalla pubblicazione durante il quale solo i soggetti interessati stabiliti o residenti nello Stato potranno opporsi alla registrazione.

In assenza di opposizioni o in caso l'opposizione venga superata, **se ritiene che la domanda soddisfi le previsioni del Regolamento, lo Stato membro presenta “elettronicamente tramite un sistema digitale” la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione.**

Alla propria richiesta, lo Stato membro deve allegare il documento unico, la documentazione di accompagnamento già fornita a livello nazionale, una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti del Regolamento da parte dell'IG oggetto di esame, informazioni circa eventuali periodi transitori e possibili opposizioni nonché il disciplinare aggiornato.

Gli Stati membri sono anche tenuti a informare la Commissione circa l'avvio di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possano pregiudicare la registrazione dell'IG.

Al fine di evitare che nell'attesa della registrazione si verifichino violazioni dell'IG, a seguito dell'invio della richiesta alla Commissione, **il singolo Stato membro può anche concedere una protezione transitoria** all'indicazione geografica quantomeno a livello nazionale fino all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che accoglie la domanda registrazione dell'IG.

ii Fase a livello di Unione

La Commissione deve esaminare la domanda di registrazione entro sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, verificando che essa contenga tutte le informazioni richieste e che sia priva di errori manifesti, anche alla luce dell'esito della procedura nazionale di esame e di eventuale opposizione. Se la Commissione non riscontra irregolarità, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il disciplinare relativi all'IG oggetto di domanda.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella GUUE, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, potranno presentare alla Commissione:

- b una notifica di osservazioni** rilevando eventuali errori o fornendo informazioni supplementari anche relativa a una possibile violazione del diritto UE (ove tali osservazioni comportino delle modifiche sostanziali alla domanda, la Commissione ripeterà la pubblicazione in GUUE);
- c una domanda di opposizione** alla domanda di registrazione contestando che l'IG richiesta:
 - *“non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente regolamento, alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all'Articolo 3, paragrafo 4, e al capo III del regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi”*;
 - consiste in un termine generico ai sensi dell'Articolo 28, contrasta con un'indicazione geografica omonima ai sensi dell'Articolo 29, è idonea a indurre in errore i consumatori a causa della fama e della durata di utilizzo di un marchio commerciale depositato in precedenza (cfr. Articolo 30) o contrasta con la denominazione di una varietà vegetale o di una razza di animale ai sensi dell'Articolo 48;
 - danneggia l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio commerciale oppure di prodotti che si trovano sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda.

Le persone fisiche o giuridiche con un interesse legittimo e stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione non potranno presentare opposizione direttamente alla Commissione, bensì allo Stato membro di riferimento entro un termine – eventualmente stabilito a livello nazionale – che consenta allo Stato membro di presentare opposizione alla Commissione entro il termine di tre mesi concesso dal Regolamento.

Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione invita opponente e richiedente ad avviare *“idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi”*, al termine dei quali dovranno essere comunicate alla Commissione eventuali modifiche alla domanda per consentirle il riesame della stessa.

Sulla base della documentazione presentata e degli esiti dell'eventuale opposizione o delle osservazioni, la Commissione decide se accogliere o rigettare la domanda di registrazione.

In caso di domanda di registrazione relativa a una indicazione geografica di un Paese terzo, la domanda di registrazione – che dovrà includere anche della documentazione attestante la tutela dell'IG nel Paese terzo di riferimento – è direttamente presentata alla Commissione Europea nella fase a livello dell'Unione senza alcuna precedente fase a livello nazionale. I soggetti intitolati ad avanzare la richiesta sono sia il gruppo di produttori interessato (o il singolo produttore, a determinate condizioni) o l'autorità estera competente.

I termini generici

La registrazione di termini generici quali indicazioni geografiche viene espressamente vietata dall'Articolo 28 del Regolamento.

Al fine di valutare la genericità di un termine dovranno in particolare considerarsi due fattori: (i) la situazione esistente nelle zone di consumo del prodotto oggetto di interesse e (ii) gli atti giuridici nazionali e dell'Unione rilevanti.

Indicazioni geografiche omonime

Il Regolamento amplia inoltre la tutela rispetto alle indicazioni geografiche omonime prevedendo che le IG del tutto o parzialmente omonime ad altre già oggetto di registrazione o domanda non debbano essere registrate se:

- non esiste *“una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e consolidate delle due indicazioni omonime o parzialmente omonime”*, tale da indurre in errore i consumatori circa l'identità e l'origine dei prodotti;

- inducono in errore i consumatori portandoli a pensare che i prodotti oggetto dell'IG di interesse siano originari di un territorio diverso benché sia corretto rispetto all'area geografica di cui siano effettivamente originari tali prodotti.

Più poteri ai gruppi di produttori

I gruppi di produttori riconosciuti avranno la facoltà di gestire, rafforzare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche, in particolare grazie all'**accesso alle autorità anticontraffazione e doganali di tutti gli Stati membri**.

In particolare, il Regolamento consente ai gruppi di produttori di prevenire o contrastare qualsiasi misura o pratica commerciale dannosa e/o rischiosa per l'immagine e il valore dei loro prodotti, sviluppare servizi turistici nella loro area di produzione e preparare rapporti di sostenibilità che descrivano le loro iniziative sostenibili.

Protezione online e tutela dei nomi di dominio

Sulla base del fatto che, nella prassi, la tutela era già da tempo estesa anche alle vendite *online* di prodotti contraffatti senza ricevere particolari contestazioni, il testo della riforma dichiara esplicitamente che la protezione garantita dal Regolamento si applica anche ai "**prodotti venduti mediante vendita a distanza**".

Viene altresì prevista l'istituzione, da parte dell'**EU IPO**, di un **sistema di informazione e di allerta sui nomi di dominio** che, al momento di presentazione di una domanda di indicazione geografica, consenta di ricavare informazioni sulla disponibilità della stessa come nome di dominio e, su richiesta, anche sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica.

L'ambito di protezione e la tutela contro l'evocazione

In linea con le modifiche recentemente introdotte con il Regolamento (UE) 2021/21174, il Regolamento prevede che le indicazioni geografiche sono tutelate contro tutti i seguenti usi illeciti:

- qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- qualsiasi altra pratica idonea a indurre in errore i consumatori sulla vera origine del prodotto.

Deve inoltre notarsi che, a differenza del passato, il concetto di evocazione di una indicazione geografica viene ora espressamente definito dal Regolamento.

Nelle premesse al Regolamento si legge infatti: "*Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'evocazione di un'indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove **un collegamento con il prodotto designato dall'indicazione geografica registrata**, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio, è **presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto***".

⁴ Si tratta del Regolamento che ha di recente modificato, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 1151/2012 e Regolamento (UE) n. 1308/2013

I prodotti trasformati e gli alimenti preimballati

Il Regolamento introduce inoltre una tutela specifica in relazione all'uso dei prodotti DOP e IGP (fatta eccezione per le bevande spiritose) in relazione ai prodotti trasformati (ossia, quei prodotti che siano composti da più ingredienti lavorati assieme) e gli alimenti preimballati⁵.

In particolare, **l'indicazione geografica che designa un prodotto usato come ingrediente di un prodotto trasformato può essere usata nel nome, sull'etichetta e nel materiale pubblicitario di tale prodotto o alimento**, esclusivamente se:

- i il prodotto trasformato non contiene altri **prodotti comparabili** all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;
- ii l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato **in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale** al prodotto in questione;
- iii la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata nell'etichetta.

Tali regole non sono in realtà del tutto nuove. Fino ad oggi esse erano infatti disciplinate dalle Raccomandazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2010/C - 341/03) recante *“Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)”*. Tali linee guida, pur rappresentando un importante strumento a supporto della tutela, erano tuttavia definite “non vincolanti” dalla Commissione stessa.

I produttori di un alimento preimballato contenente un prodotto DOP o IGP tra gli ingredienti che intendono usare l'indicazione geografica nel nome e nel materiale pubblicitario di tale alimento preimballato, sono anche tenuti a trasmettere **una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori incaricato della tutela della DOP o IGP in cui dimostrano che tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti**. Il gruppo di produttori, entro quattro mesi dalla notifica, dovrà poi confermare la ricezione della notifica allegando eventualmente delle informazioni non vincolanti circa l'uso della DOP o dell'IGP in questione. Una volta ricevuta la conferma o in ogni caso dopo la scadenza del termine di quattro mesi, i produttori potranno iniziare ad usare il nome protetto nel nome dell'alimento preimballato.

Con l'inclusione di queste regole all'interno del Regolamento anche i prodotti DOP e IGP usati nei prodotti trasformati godranno di una tutela più estesa oltre a dare ai Consorzi di tutela un maggiore controllo circa i possibili usi illeciti presenti sul mercato.

Viene infine data la possibilità alle associazioni di produttori e ai produttori degli alimenti preimballati di stipulare un accordo in merito agli *“aspetti tecnici e visivi specifici del modo in cui l'indicazione geografica dell'ingrediente è presentata nel nome dell'alimento preimballato nell'etichettatura, al di fuori dell'elenco degli ingredienti, o nel materiale pubblicitario”*.

Alla Commissione viene in ogni caso conferito il potere di emanare atti delegati volti a stabilire (i) ulteriori norme circa l'uso di prodotti comparabili al prodotto DOP o IGP quali ingredienti di un prodotto trasformato e (ii) dei criteri per valutare se un prodotto DOP o IGP è in grado di conferire una caratteristica essenziale a un prodotto trasformato.

⁵ Ai fini del Regolamento, si utilizza la definizione contenuta all'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), secondo il quale si considera “alimento preimballato”: *l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio*. Peraltro, ai fini della nuova normativa la definizione di “alimento preimballato” non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Tutela delle indicazioni facoltative di qualità

Al fine di agevolare, nel mercato interno, la comunicazione da parte dei produttori delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono un valore aggiunto a questi ultimi, il Regolamento istituisce anche un regime di tutela relativo alle c.d. “*indicazioni facoltative di qualità*”.

In particolare, tali indicazioni devono congiuntamente:

- i **riferirsi a una caratteristica di una o più categorie di prodotti oppure a una caratteristica agricola o di trasformazione applicabile in zone specifiche;**
- ii attraverso il loro uso, **conferire valore al prodotto rispetto a prodotti simili;**
- iii avere una **dimensione europea.**

Tale disciplina non si applica invece alle indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell'applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo alle qualità del prodotto.

Alla Commissione viene riconosciuto il potere di emanare atti delegati che integrino il Regolamento e atti di esecuzione finalizzati all'applicazione del regime di tutela in questione.

Gli Stati membri possono in ogni caso mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni e i regimi facoltativi di qualità non disciplinati dal Regolamento, purché esse non si pongano in conflitto con il diritto dell'Unione, incluso dunque il presente Regolamento.

L'indicazione “**prodotto di montagna**” viene infine espressamente disciplinata dal Regolamento quale indicazione facoltativa di qualità. In particolare, tale indicazione potrà essere adottata esclusivamente in relazione a prodotti in cui:

- sia le materie prime che gli alimenti per animali di allevamento provengono essenzialmente da zone montane;
- nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone montane.

Impegni di sostenibilità

Il Regolamento si propone di valorizzare l'introduzione di “pratiche sostenibili” in relazione a una indicazione geografica, ossia gli eventuali **impegni in termini di sostenibilità delle associazioni di produttori**, le quali potranno addirittura introdurre delle regole più stringenti rispetto a quelle già prescritte a livello nazionale o dell'Unione.

Tali impegni potranno essere **inclusi nello stesso Disciplinare del prodotto** oggetto di tutela, con la conseguenza che tutti i produttori di un dato prodotto dovranno obbligatoriamente attenersi a tali regole al fine di potersi fregiare della DOP o IGP di riferimento.

Con “pratica sostenibile” ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento devono intendersi **non soltanto gli interventi di tipo ambientale, ma anche quelli di carattere economico e sociale**, quali, ad esempio, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, il sostegno ai giovani e ai nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica e il supporto alla produzione agricola locale.

È data anche la possibilità al gruppo di produttori di predisporre una relazione sulla sostenibilità relativa al prodotto che verrà resa pubblica dalla Commissione. La relazione dovrà basarsi su dati verificabili oltre che includere (i) una descrizione delle “pratiche sostenibili”, (ii) dell'impatto della produzione del prodotto sulla sostenibilità e (iii) delle informazioni circa il modo in cui la sostenibilità incide invece sul prodotto.

Contatti



Eil



Giovanni Galimberti

Partner

+390230356000
giovanni.galimberti@twobirds.com

Rita Tardiolo

Partner

+390230356000
rita.tardiolo@twobirds.com

Alessandro Sciarra

Trademark Attorney

+390669667000
alessandro.sciarra@twobirds.com



Francesca Signorini

Associate

+390230356000
francesca.signorini@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon
• Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore
• Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.